

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA

Seduta del 06/03/2019

FATTO

La questione riguarda tre BPF:

- il primo appartenente alla serie "Q/P" sottoscritto in data 08.11.1986 di Lire 1.000.000 e riscosso in data 21.09.2018 (BFP A);
- il secondo alla serie "Q/P" sottoscritto in data 29.11.1986 di Lire 500.000 e riscosso in data 21.09.2018 (BFP B);
- appartenente alla serie "Q/P" sottoscritto in data 03.01.1987 di Lire 1.000.000 e riscosso in data 02.10.2018 (BFP C).

Dopo aver infruttuosamente esperito la prodromica fase di reclamo, la ricorrente si rivolge all'Arbitro sottolineando che sui buoni è stato apposto un timbro per modificare le condizioni di rimborso stampigliate, ma soltanto fino al 20° anno. Pertanto, chiede che l'Arbitro condanni l'intermediario al ricalcolo degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno poiché, in assenza di una modifica, dovrebbero applicarsi i tassi originariamente previsti.

Costitutosi, l'intermediario chiede che il ricorso sia rigettato e sottolinea la correttezza del suo operato. Afferma infatti che tanto sul fronte quanto sul retro del buono è presente il timbro che ne indica l'appartenenza alla serie Q/P e che ha provveduto ad applicare il timbro in base a quanto disposto dall'art. 5 del D.M. del 13 giugno 1986, per cui tali buoni sono soggetti alle condizioni della serie "Q".

Pertanto, conclude chiedendo che l'Arbitro rigetti il ricorso, stante la piena osservanza della normativa di riferimento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.

Preliminarmente, occorre sottolineare che per l'emissione dei buoni in questione sono stati utilizzati i modulo della serie "P". Inoltre, essi sono stati emessi dopo l'emanazione del D.M. del 13 giugno 1986 e, sul fronte dei buoni, risultano apposto un timbro della Serie Q/P diretto a cancellare l'originaria dicitura della Serie P. Sul retro dei buoni, invece, risulta apposto il timbro con la dicitura della serie sostitutiva Q/P, con i relativi tassi di interesse fino al 20° anno.

La materia del BFP è disciplinata dal succitato D.M. del 13 giugno 1986 che, tuttavia, non riporta indicazioni in merito alla determinazione dei rendimenti successivi alla scadenza ventennale. Invero, l'intermediario, a supporto delle proprie prospettazioni, afferma che con l'apposizione del timbro sui buoni risultano applicabili i rendimenti previsti dalla tabella allegata al D.M. che prevede il rendimento del 12% anche dal 21° al 30° anno.

La questione è stata oggetto di analisi tanto della Corte di Cassazione quanto dell'ABF. La Suprema Corte ha affermato che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. [...] Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati" (cfr. Cass. SS.UU. 15 giugno 2007, n. 13979).

L'orientamento dei Collegi dell'ABF considera la scritturazione sul titolo prevalente laddove il buono sia stato sottoscritto in epoca posteriore all'entrata in vigore del provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul titolo stesso. Infatti, deve essere tutelato il sottoscrittore che abbia riposto legittimo affidamento nelle indicazioni presenti sul titolo e, quindi, nella volontà dell'emittente di garantire un tasso di interesse maggiore rispetto a quello stabilito dai provvedimenti governativi. In fattispecie analoghe al caso in esame, i Collegi, in accoglimento dei ricorsi, hanno riconosciuto il diritto dei sottoscrittori al ricalcolo degli interessi in base alle indicazioni riportate dai titoli (vd., ex multis, Coll. Napoli n. 10048/2018; Coll. Torino n. 3226/2018; Coll. Roma n. 8791/2017).

Nel caso de quo, la nuova tabella apposta sui buoni contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione del buono, conformemente a quanto disposto dall'art 5 del D.M. del 13 giugno 1986. Tuttavia, come precisato dal Coll. di Torino per un'analogha fattispecie (decisione n. 4876/2017) "l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della



regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno (mentre, per quelli precedenti, il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all'originale che indica chiaramente i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al 20° anno)". Ne consegue che, soltanto in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, deve ritenersi non modificata e, dunque, pienamente applicabile, la dicitura originariamente prevista sul retro del buono, in forza della quale il ricorrente ha diritto a:

- “£ 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” per il BFP A;
- “£ 129,075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” per il BFP B;
- “£ 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” per il BFP C.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al ricalcolo degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO